

Considerazioni sul capitale delle aziende di credito italiane

1. - Funzioni di garanzia e disciplina del capitale bancario.

I. — Le nostre considerazioni non intendono risalire alle due questioni pregiudiziali in materia di capitale bancario:

a) necessità e funzioni del capitale bancario;

b) opportunità di un intervento pubblico per la sua determinazione.

Sia la prima che la seconda questione sono oggetto di esame, per così dire, istituzionale nei testi più apprezzati di dottrina bancaria e, se pure con diversità di sfumature e di rilievi, hanno trovato una prevalenza di consensi in due direzioni di massima (1):

a) l'impresa bancaria non può prescindere da un capitale proprio di dotazione — anche se la modestia della sua misura in rapporto ai fondi di terzi costituisce una caratteristica distintiva tipica rispetto alle altre imprese economiche; e non ne può prescindere non solo per le necessità dell'avvio aziendale (funzioni «iniziali») ma soprattutto per l'esigenza di assicurare — salvi i casi di crisi generale — un'adeguata copertura degli immobilizzi e delle perdite straordinarie di gestione (2) nell'interesse diretto dei depositanti (funzione di garanzia).

(1) Cfr. N. GARRONE, *La Scienza del Commercio* (Vol. II, Part. II, Libro 1: *Delle Banche di Credito Ordinario*), Milano 1925, p. 7 e segg.; P. D'ANGELO e M. MAZZANTINI, *Trattato di tecnica bancaria*, Milano, 1940, p. 801 e segg.; e bibliografia ivi citata.

(2) Il processo di formazione del reddito bancario, com'è noto, considera tra i costi le insolvenze, le svalutazioni dei crediti di qualsiasi specie e forma, le perdite per oscillazioni di corsi e cambi, che rientrano tra i rischi ordinari di gestione. Sicché, dovendo questi trovare sufficiente copertura nei ricavi correnti, la misura del capitale proprio dovrebbe essere tale da coprire soltanto:

- i rischi di carattere straordinario ed imprevedibili;
- i rischi dei periodi di normale gestione durante i quali la situazione del mercato non consente di conseguire ricavi tali da assorbire anche i costi rappresentati dalle perdite;
- i rischi di perdita di realizzo nel periodo di liquidazione dell'impresa bancaria durante il quale viene a mancare la gestione normale che con i suoi ricavi può consentire la copertura delle perdite.

b) La tutela dei depositanti esige, ai fini della determinazione del capitale bancario, l'intervento di un'autorità pubblica di controllo. Sarebbe, invero, pericoloso affidare al gioco del mercato la soluzione del contrasto di interessi tra « proprietari » della Banca da una parte (interessati a ripartire gli utili a favore di un capitale il più possibile esiguo, per elevarne il rendimento percentuale) e « depositanti » dall'altra parte (interessati alla presenza di un cospicuo capitale idoneo a fronteggiare i rischi della gestione bancaria). Giacché se, in linea astratta, essendo la misura del patrimonio uno degli elementi determinanti della fiducia del pubblico nelle banche, si potrebbe assumere che la libera concorrenza addurrebbe allo equilibrio « in un punto in cui trovassero il capitale un rendimento sufficiente — in rapporto al rendimento di ogni altra forma di investimento — ed i terzi creditori una sufficiente garanzia » (3), in realtà le imperfezioni del mercato e le peculiarità delle relazioni bancarie potrebbero condurre a risultati ben diversi con sacrificio dei diritti dei risparmiatori. In particolare, « non può trascurarsi che la classe dei risparmiatori è di natura e composizione tutta speciale ed è quasi sempre incapace di valutare questo lato del problema che le si pone dinanzi ogni volta che debba depositare i propri risparmi ad una banca — il problema, cioè, della scelta della banca cui affidarli; e che non è difficile al banchiere trovare dei sostitutivi del capitale, più o meno idonei, da porre alla considerazione dei risparmiatori, più o meno ingenui » (4).

Tra gli elementi che, oltre e forse più che il capitale, possono giovare ad alimentare la fiducia del pubblico vi è la massa stessa dei depositi; e l'entità di questa massa può essere influenzata

D'altro canto, in situazioni di crisi di carattere generale (nazionale o internazionale), la solvibilità delle banche cessa in linea di massima di essere un problema « di capitale » per diventare un problema « di liquidità » che dipende sostanzialmente dall'intervento delle autorità monetarie centrali.

(3) MAZZANTINI, *op. cit.*, p. 802.

(4) *Ibidem*, p. 803.

nei periodi di espansione da un'attiva politica di credito delle banche medesime; lo sviluppo del volume dei prestiti si riflette in un aumento delle risorse bancarie. Si tratta di un processo che pone le banche, uniche tra le imprese economiche, nella condizione di poter accrescere i mezzi finanziari con azione entro certi limiti autonoma e senza riguardo al capitale proprio. Esse saranno tanto più inclini ad approfittarne in momenti di generale espansione, e a rimandare gli adeguamenti di capitale, in quanto l'aumento dei depositi comporta aggravii di spese di modesto se non trascurabile importo, mentre gli aumenti di capitale — oltre ai diversi oneri che implicano — incontrano in genere difficoltà di attuazione, non solo per le Banche di proprietà pubblica o a forma di fondazione e perciò soggette alle possibilità della Tesoreria di Stato o all'accumulazione di utili di gestione, ma anche per le Banche private, i cui titoli azionari hanno in genere ridotte attrattive sul mercato finanziario per la loro limitata circolazione, per la relativa modestia dei dividendi e per l'assenza di probabilità di plusvalenze notevoli di emergenza. In linea di fatto, è questa la situazione prevalente in Italia dove i divari di rendimento medio tra azioni bancarie e azioni industriali sono posti in risalto dalla

Tabella I.

creti riguardanti i metodi di determinazione del capitale medesimo e le soluzioni effettive adottate dal nostro legislatore con l'imposizione di rapporti più o meno fissi o variabili fra capitale proprio e particolari indici di attività di ogni singola banca.

2. - Scelta del termine cui ragguagliare la misura del capitale bancario: « depositi », o « attività ».

3. — Come è noto, le prescrizioni legislative o regolamentari o consuetudinarie sulla misura del capitale bancario hanno in genere contenuto diverso a seconda che regolino la costituzione della impresa bancaria, oppure il suo successivo funzionamento.

In genere, il legislatore subordina la costituzione della banca alla presenza di un dato capitale; è questo il minimo iniziale che non può essere fissato che in base ad elementi estranei all'attività — ancor da iniziare — dell'impresa: elementi variabili da paese a paese e da epoca a epoca, riferiti talvolta con criteri rigidi alla popolazione, o alla forma giuridica dell'azienda, o all'estensione territoriale della sua attività etc., talvolta (come avviene oggi in Italia) rimessi alla valutazione elastica delle autorità di controllo per ogni singolo caso (5).

Entrata la banca in esercizio, l'adeguatezza del suo capitale ai fini della funzione di garanzia do-

TAB. I.

UTILI E DIVIDENDI: RAFFRONTI TRA AZIENDE INDUSTRIALI E AZIENDE BANCARIE.

Anno	Numero aziende considerate		Capitale versato e riserve (a) (in milioni di lire)		Tasso percentuale di utile		Tasso percentuale di dividendo		Rapporto percent. fra utile e dividendo	
	Società industr.	Soc. di credito e banche	nelle Società industr.	nelle Soc. di cred. e banche	nelle Soc. industriali	nelle Soc. di cred. e banche	nelle Soc. industriali	nelle Soc. di cred. e banche	nelle Soc. industriali	nelle Soc. di cred. e banche
1938	1.138	66	33.164	3.082,70	7,56	5,09	6,22	3,33	82,32	65,13
1946	1.354	75	81.671	5.529,19	8,08	6,35	4,79	2,31	59,27	36,39
1947	1.515	80	172.743	8.770,21	10,13	6,18	7,00	2,47	69,19	37,40
1949	1.628	85	426.669	10.690,55	8,29	10,02	6,39	4,45	77,32	43,88

(a) compresi i fondi per conguaglio monetario.

(b) L'inversione risultante nel tasso percentuale di utile del 1948 a favore delle Imprese Bancarie è soltanto apparente, derivando dalle rilevanti capitalizzazioni dei saldi attivi di rivalutazione monetaria eseguite dalle imprese industriali.

Fonte: *Notizie Statistiche sulle Società Italiane per Azioni*, 1949, edite dall'Associazione tra le Società italiane per azioni.

2. — Poste queste premesse generali, e ritenuto « legittimo e provvidenziale » (Mazzantini) l'intervento della pubblica autorità nella regolamentazione del capitale bancario, la nostra indagine mira ad illustrare e discutere taluni problemi con-

(5) Per l'evoluzione della disciplina legislativa italiana (leggi bancarie del 1926 e del 1936), e per raffronti fra le regolamentazioni dei vari Paesi, cfr.: A. RENZI, *Difesa del risparmio ed esercizio del credito in regime corporativo*, Padova, 1938; A. M. ALLEN ed altri Autori, *Commercial Banking Legislation and Control*, Mc Millan, Londra, 1938.

vrebbe essere commisurata allo sviluppo delle sue operazioni; e, a tal fine, dovrebbero subentrare ulteriori e differenti norme disciplinatrici. Diciamo «dovrebbero», in quanto, se in linea generale sarebbe conveniente e auspicabile fissare criteri di misura semplici e netti atti ad assicurare un trattamento uniforme per tutte le banche ed a fornire una guida obiettiva alle autorità di controllo, in pratica possono presentarsi notevoli difficoltà sia per quanto riguarda la scelta della base e delle modalità di commisurazione, sia per quanto riguarda l'applicabilità delle modalità adottate, difficoltà che possono diventare insuperabili in periodi di profondo dinamismo economico. Onde può essere opportuno o necessario, soprattutto in fasi transizionali, rinunciare a precisione di formule ed affidarsi ad un'azione elastica di controllo e di pressione da parte degli organi pubblici. Del resto, le stesse formule di commisurazione del capitale a talune manifestazioni dell'attività bancaria, quando sono ritenute possibili, tendono a conformarsi con una certa duttilità e a valere, più che come rigidi metri, come indicazioni o accorgimenti amministrativi di massima da integrarsi in un approfondito esame delle particolari caratteristiche di ogni singola gestione bancaria.

4. — Sulla scelta del termine a cui eventualmente ragguagliare la misura del capitale proprio di una banca le discussioni sono state e sono tuttora assai vive.

a) Una corrente, in passato prevalente anche negli Stati Uniti, basandosi per l'appunto sul riconoscimento al capitale di una funzione di garanzia contro i rischi della gestione, sostiene che la misura del capitale deve essere rapportata alla massa dei depositi e conti correnti, cioè al complesso dei fondi di pertinenza dei terzi amministrati dalla banca; e ciò per la evidente relazione esistente tra i rischi dell'esercizio del credito e l'ammontare degli investimenti, il che è come dire la totalità dei depositi di qualsiasi specie (6).

Di recente, si era proposto in Italia di escludere dal computo i conti correnti di corrispondenza in quanto, per la natura dei fondi che raccolgono, non potrebbero equipararsi, ai fini della tutela del risparmio, ai depositi fiduciari, mentre d'altro canto i corrispondenti delle banche non potrebbero

rientrare tra le categorie dei risparmiatori che il patrimonio della banca deve garantire, trattandosi per lo più di enti e ditte esperte le quali aprono normalmente i loro conti per avere la possibilità di regolare per loro tramite i vari rapporti di affari intrattenuti con le banche (7). Con ciò si voleva limitare la base del rapporto ad una parte delle passività dimenticando che, se i depositi fiduciari sono creati dal risparmio reale direttamente affluito in banca, i conti correnti di corrispondenza, pur alimentati in larga misura da iscrizioni nei conti della banca di partite a credito di clienti originate da operazioni di credito con i clienti intercorse, costituiscono anch'essi un complesso di impegni che, per essere esclusivamente a vista, sono meritevoli di tutela in misura maggiore dei depositi fiduciari. D'altra parte, la loro esclusione potrebbe essere oggetto di considerazione solo se fosse accompagnata da una precisa rinuncia dei correntisti creditori a rivalersi sul capitale proprio della banca, il quale dovrebbe perciò garantire con privilegio i soli depositi. Ma, così posto il problema, la soluzione prospettata cadrebbe senza possibilità di discussione.

La funzione di garanzia del capitale proprio va riferita alla totalità della massa fiduciaria e non ad una parte di essa; e la base del ragguaglio è quindi data dall'ammontare degli impegni che trovano negli investimenti (attività) la loro copertura e nel capitale proprio il fondo di garanzia contro i rischi di mancato realizzo degli investimenti medesimi.

b) Una seconda corrente — sviluppatasi negli Stati Uniti dopo la grande crisi del 1929-1933 — considera invece il totale dell'attivo come la base più semplice e più ragionevole per fissare la misura del capitale bancario.

Indubbiamente il rapporto capitale-attività totali presenta un fondamento astrattamente «logico» in quanto riferisce il capitale direttamente alle poste attive comprendenti impieghi e investimenti, il cui «deterioramento» (per perdite, svalutazioni, etc.) il capitale ha la funzione di «assorbire» a garanzia delle ragioni dei depositanti. Ma questa astratta validità «logica» da una parte diventa in pratica irrilevante in quanto nei valori contabili la massa dei depositi si discosta dal volume delle attività secondo misure piuttosto omogenee, e dall'altra — a causa delle caratteristiche

(7) Cfr. *Relazione dell'Associazione Bancaria Italiana* per l'anno 1945-46.

intrinseche dell'attivo — cela incongruenze e inconvenienti difficilmente superabili.

Va infatti preliminarmente osservato che la comune accezione di capitale è quella di un valore contabile ideale, astratto, risultante dalla somma algebrica dei valori attivi e passivi che lo compongono. In un'azienda in funzionamento, la sua misura è in funzione dei criteri valutativi seguiti per la determinazione dei suoi componenti. In particolare essa subisce le oscillazioni dei valori attivi, dato che quelli passivi, specialmente in una banca, sono di facile determinazione. Orbene, esistendo una stretta correlazione tra la totalità delle attività ed il capitale proprio, questo non ha un valore a sè stante da potersi rapportare al valore delle attività.

Ma poi, va tenuto presente che talune componenti delle attività totali hanno valori nominali perchè mancano di valori di mercato, e che la maggior parte delle voci dell'attivo ha gradi di rischio molto variabili; onde, inevitabilmente, indeterminatezze e arbitrarietà che escludono per il totale delle attività un titolo di priorità come base per stabilire la misura del patrimonio bancario.

Le critiche suddette non potrebbero essere superate nemmeno se la commisurazione fosse effettuata con le attività depurate della cassa e degli investimenti in titoli di Stato e ridotte quindi al coacervo dei cosiddetti «risk assets» (impieghi di rischio).

c) Per dare contenuto «reale» alla logicità della commisurazione del capitale alle attività, anzichè ai depositi, si è proposto (negli Stati Uniti) di scindere l'attivo in gruppi con diverso grado di rischio e di fissare differenti rapporti tra capitale (8) e ogni singolo gruppo. Con tale molteplicità discriminante di rapporti capitale-attività, sarebbero superate le deficienze imputate al rapporto capitale-depositi, deficienze che possono riassumersi nei seguenti punti:

— nella sua uniformità, il rapporto capitale-depositi, per quanto inteso a coprire eventuali perdite nelle operazioni attive, non tiene affatto conto delle diversità di rischio dei vari tipi di operazioni;

— trascura le diversità che possono esistere tra banca e banca quanto alla composizione dello

(8) Taluno specifica: capitale «disponibile», cioè fondi patrimoniali (capitale + riserve e utili non distribuiti), meno investimenti in impianti fissi (immobili, installazioni bancarie etc.).

attivo, e quindi applica lo stesso trattamento a gestioni azzardose e prudenti;

— ignora le variazioni che possono verificarsi da periodo a periodo nella struttura dell'attivo di una stessa banca e che modificano la valutazione dell'«adeguatezza» del capitale ai fini di garanzia.

Se è innegabile la superiorità «logica» di una commisurazione multipla del capitale alle attività scomposte in categorie o gruppi secondo la graduazione dei rischi, ci sono però seri motivi che ne impediscono la pratica attuabilità. Innanzitutto l'evolvere delle situazioni può esigere rapide variazioni nella composizione dell'attivo; in tal caso, a prescindere dalle complicazioni contabili dei computi e della loro revisione, un rapporto multiplo potrebbe imporre alle banche difficili problemi di aggiustamento delle singole voci alle mutate condizioni, o addirittura costringerle a contrastare giustificati sviluppi operativi.

L'adozione di un rapporto di capitale basato sulla qualità delle attività potrebbe d'altro canto tradursi in una forma di controllo qualitativo del credito, che non è sempre il mezzo più efficace per raggiungere lo scopo di assicurare alle banche un patrimonio sufficiente ad assorbire le perdite.

Ma soprattutto, la determinazione di tanti rapporti per quanti sono i gruppi in cui verrebbero distinte le attività importerebbe un complicato lavoro di classificazione degli investimenti con lo obiettivo di riuscire alla creazione di gruppi omogenei per grado di rischio. Ora, data la varietà degli investimenti bancari, non esiste, fatta eccezione per il contante e i titoli di Stato, una oggettiva misura di rischio applicabile a singole categorie di operazioni attive. Spesso, inoltre, entro una stessa categoria, la differenza del rischio tra un'operazione e l'altra è sensibile e talvolta maggiore di quella che può riscontrarsi tra differenti categorie.

Tutto sommato, ci sembra che il tradizionale rapporto tra capitale e depositi (di qualsiasi specie) presenti caratteristiche di pratica ragionevolezza e semplicità tali da non renderlo aprioristicamente superato, come vorrebbero recenti tendenze americane (9). Esso ha per base un elemento

(9) Per un esame diffuso delle discussioni in materia e per ragguagli sulle tendenze delle Autorità di controllo americane a sostituire al tradizionale sistema di commisurazione basato sul volume dei depositi, nuovi sistemi riferiti alle attività, cfr. R. I.

(6) Cfr. TUCCI, *Le banche di depositi*, Roma, 1923, pag. 67.

di sicura e certa determinazione: le passività della banca, le quali, facilmente determinate nel loro ammontare e non soggette a criteri soggettivi di valutazione, consentono di fissare una misura del capitale adeguata agli impegni assunti e conseguentemente alla capacità di credito e al presumibile volume di rischi.

3. - Il rapporto "tradizionale", (1 a 10) tra capitale e depositi e le esigenze di adeguata remunerazione del capitale bancario.

5. — La commisurazione del capitale ai depositi ha prevalso a lungo — come si accennava — nella prassi e nella dottrina; e tuttora, nonostante le inenunciabili arbitrarietà che comporta, può trovare utile applicazione come criterio empirico e di larga massima, da usarsi con le opportune qualificazioni desunte da una accurata valutazione dei vari elementi che caratterizzano le singole gestioni bancarie.

Del resto, sotto questo profilo meramente indicativo sono stati sempre considerati i rapporti capitale-depositi che, di volta in volta hanno, per così dire, cristallizzato gli orientamenti della communis opinio di una data fase. Il più noto di questi rapporti — lo si potrebbe dire «tradizionale» per aver rappresentato un po' l'indice di larga approssimazione nei primi decenni del nostro secolo per i sistemi bancari progrediti —, è quello che poneva intorno al decimo dei depositi d'ogni tipo la misura necessaria e sufficiente del capitale.

Tale misura — che si riferiva a un periodo in cui gli effettivi fondi patrimoniali bancari la superavano notevolmente — era perfino imposta dagli statuti di alcune banche (10), sancita in legislazioni o raccomandata da organi pubblici di controllo (11) e anche in Italia proposta con varianti in alcuni progetti di legge per la disciplina della attività creditizia (12).

ROBINSON, *The Capital-Deposit Ratio in Banking Supervision*, in «The Journal of Political Economy», Feb. 1941; T. SMYTH e R. E. HENGREN, *Bank Capital: The Problem Restated*, nella stessa Rivista, nov. 1947; R. I. ROBINSON, *A New Supervisory View of Bank Capital*, in «The Journal of Finance», marzo 1950.

(10) Cfr. D'ANGELO e MAZZANTINI, *op. cit.*, p. 804.

(11) Cfr. i citati articoli in «The Journal of Political Economy» feb. 1941, e nov. 1947.

(12) Cfr. Rapporto della Commissione Economica per la Costituente. Vol. IV, Credito e Assicurazione, pag. 5.

Come si preciserà più avanti, il rapporto da 1 a 10 è ormai, salvo che in rari Paesi (Svizzera e, parzialmente, Stati Uniti), un ricordo del passato; l'espansione della circolazione monetaria e gli sviluppi inflazionistici dell'ultimo decennio hanno provocato un profondo divario tra accrescimento della massa fiduciaria delle banche e aumento dei fondi patrimoniali, e portato talvolta (ad es. in Italia) il rapporto capitale-depositi a valori ben diversi dall'1:10, che è perciò rimasto svuotato di ogni significato come termine realistico di riferimento.

Nel valutare obiettivamente il fenomeno — dovuto essenzialmente alla forza ineluttabile delle vicende della guerra e del dopo guerra — due ordini di circostanze vanno però tenuti presenti a parziale giustificazione:

a) il complesso delle misure di controllo sulle banche introdotto negli ultimi venti anni e la cresciuta importanza degli investimenti pubblici negli attivi bancari hanno provveduto elementi di garanzia compensativi e resi accettabili rapporti capitale-depositi sensibilmente inferiori alle misure precedenti;

b) inoltre, come si accennava all'inizio, un rapporto tra capitale proprio e passività non può prescindere dalla necessità di assicurare al capitale di una banca una remunerazione corrispondente in senso lato al tasso normale degli investimenti. Onde l'adeguamento del capitale bancario allo sviluppo dei depositi trova un ostacolo naturale in fasi di bassi rendimenti del capitale stesso. Ostacolo tanto maggiore, quanto più rapida è la progressione della massa fiduciaria e più limitata la redditività della gestione bancaria. Tale situazione si è verificata in Italia nell'ultimo decennio di perturbamento inflazionistico.

6. — Su questo aspetto può essere interessante qualche precisazione statistica, ad aggiornamento dei calcoli a suo tempo eseguiti dal prof. Mazzantini (13). Osservava questi che, per il periodo tra la prima guerra mondiale e la grande crisi, un rapporto prossimo a 1:10 fra capitale e fondi amministrati (comprendenti, si badi, oltre ai depositi e conti correnti, lo stesso patrimonio netto, gli assegni circolari e i creditori diversi) poteva ritenersi rispondente anche agli interessi del capitale investito, in quanto ne consentiva un rendimento

(13) *Op. cit.*, pag. 803 e segg.

più che sufficiente, calcolato in media tra il 10% e il 12%. La crisi mondiale aveva poi profondamente intaccato quel rendimento.

Continuando i calcoli per gli anni successivi al 1937, da una parte per gli istituti di credito di diritto pubblico e banche d'interesse nazionale (Tabella 2), dall'altra per le società di credito comprensive delle banche d'interesse nazionale (Tabella 3) si notano, a contrasto:

— la stazionarietà del rendimento medio percentuale nei primi anni di guerra, e il suo declino dal 1942 al 1946;

— l'ininterrotta ascesa del rapporto medio tra patrimonio netto e passività, da circa 1:10 nel 1938 a 1:20 nel 1943 a 1:172 nel 1948.

Non ci sembra illecito inferire che il rapporto tradizionale del 10% ha avuto tendenza a spostarsi radicalmente anche perchè non garantisce, nelle condizioni in cui oggi si svolge l'attività bancaria, un «adeguato» rendimento al capitale investito, e ciò per la costante diminuzione del margine di profitto causata dal ben noto accrescimento dei costi bancari.

4. - I rapporti patrimonio-depositi nella legislazione e nella pratica in Italia e all'estero.

7. — Riteniamo opportuno prescindere dal problema del capitale minimo iniziale già accennato nel paragrafo 3 e convenientemente risolto in Italia con l'attribuzione alle autorità di controllo

TAB. 2.

RENDIMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO
E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE
(in milioni di lire)

Anno	Patrimonio e riserve	Fondi amministrati (a)	Utile netto	Utile, in percentuale:		Rapporti fra patrimonio netto e passivo	
				del patrimonio	dei fondi amministrati	%	patrimonio = 1
1938	3.582	35.924,92	200,75	5,60	0,558	11,07%	9,03
1939	3.649	39.824,16	207,87	5,69	0,549	10,08%	9,92
1940	4.082	46.929,40	221,19	5,41	0,509	9,52%	10,50
1941	4.175	60.871,16	242,12	5,80	0,449	7,36%	13,58
1942	4.377	74.882,69	262,27	5,99	0,386	6,20%	16,14
1943	4.402	93.314,50	200,02	4,54	0,237	4,89%	20,45
1944	4.491	175.065,49	172,65	3,84	0,128	2,63%	38,02
1945	4.810	256.804,34	156,92	3,26	0,072	1,91%	52,36
1946	5.557	471.317,30	174,08	3,13	0,048	1,19%	84,03
1947	5.848	753.403,44	292,98	5,01	0,047	0,78%	128,20
1948	6.422	1.096.101,11	650,60	10,13	0,073	0,58%	172,41
1949	12.728	1.192.658	1.304,50	10,25	0,114	1,08%	92,59

(a) patrimonio netto, depositi, c/c, assegni in circolazione, crediti diversi. Fonte: *Notizie statistiche sulle Società italiane per azioni*, 1949.

TAB. 3.

RENDIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CREDITO E BANCHE
(in milioni di lire)

Anno	N. Aziende	Patrimonio e riserve	Fondi amministrati (a)	Utile netto	Utile, in percentuale:		Rapporto fra patrimonio netto e passivo	
					del patrimonio	dei fondi amministrati	%	Patrimonio = 1
1938	66	3.082,70	30.873,57	157,13	5,09	0,51	11,09	9,02
1946	75	5.529,19	451.615,50	351,27	6,35	0,07	1,24	80,64
1947	80	8.870,21	670.046,40	548 --	6,18	0,09	1,34	74,62
1948	85	10.690,55	992.494,68	1.071,55	10,02	0,12	1,09	91,74

(a) comprende il capitale versato, le riserve, i depositi, i corrispondenti creditori, gli assegni circolari ed i creditori vari. Fonte: *Notizie statistiche sulle Società italiane per azioni*, 1949.

di poteri pieni di decisione elastica caso per caso, secondo le variabili circostanze (art. 28 della Legge bancaria). Vogliamo invece tornare sul problema ben più interessante e delicato del rapporto fra patrimonio e depositi (o meglio, quella parte delle passività comunemente denominata « massa fiduciaria »: depositi e conti correnti), per richiamare lo stato attuale della legislazione italiana, precisare gli spostamenti verificatisi nel rapporto effettivo per il nostro sistema bancario complessivo e per le varie categorie di aziende di credito, aggiornare qualche elemento di comparazione internazionale e insistere sull'opportunità di adeguare i nostri attuali rapporti a più consistenti termini di riferimento.

8. — Sulla misura del rapporto tra patrimonio netto e massa fiduciaria il primo intervento legislativo si ebbe con la legge del 1888 sulle Casse di Risparmio che stabilì la destinazione a riserva dei nove decimi degli utili netti annuali fino a che il fondo così costituito non avesse raggiunto il decimo dell'ammontare dei depositi comunque costituiti. Successivamente, nel 1929, con il testo unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pegno di I categoria, la destinazione a riserva degli utili netti venne portata a 7/10. Raggiunto il decimo dei depositi, si dava facoltà all'istituzione di destinare alle opere di beneficenza e di pubblica utilità anche somme superiori ai 3/10 degli utili netti e fino al massimo di 5/10. Per i

Monti di Pegno di 2ª categoria il limite dei 9/10 rimase invariato; tale limite venne esteso, con la legge 26-8-37, anche alle Casse rurali ed artigiane.

Un rapporto patrimonio-depositi in senso proprio fu però sancito soltanto dalla Legge bancaria del 1926 che fece obbligo alle banche di deposito — oltre che di destinare annualmente una quota degli utili non inferiore al 10 % al fondo di riserva fino al raggiungimento del 40 % del capitale — di depositare altresì presso l'Istituto di emissione, in titoli o in contanti, le quote della massa fiduciaria (depositi e conti correnti di corrispondenza) che eccedessero le venti volte il patrimonio. Tale rapporto « legale » di 1:20 era allora, e rimase fino alla seconda guerra mondiale, ben più modesto dei rapporti « effettivi » presentati dalle nostre aziende bancarie che si avvicinavano in genere alla misura di 1:10.

La legge bancaria 1936-7 — riconosciuta l'arbitrarietà di ogni formula rigida e aprioristica di fronte alla varietà delle gestioni bancarie e al mutare dei tempi e dei luoghi — si astenne dal sancire formalmente rapporti fissi e anelastici, e preferì riservare alle Autorità di controllo la facoltà di « impartire alle aziende di credito istruzioni di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, modificabili con congruo periodo di preavviso » per quanto attiene al « rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi rac-

ANDAMENTO DEI DEPOSITI E CONTI CORRENTI BANCARI IN ITALIA.

(milioni di lire)

Anno	Istituti di credito di diritto pubblico	Banche di interesse nazionale	Banche di credito ordin.	Banche popolari di cooperative	Casse di risparmio e Monti di 1ª categ.	Totale
1938 . . .	8.843	13.888	8.163	5.722	18.916	55.532
1939 . . .	10.437	15.994	9.699	5.924	18.912	60.966
1940 . . .	14.701	19.251	11.543	7.210	19.753	72.458
1941 . . .	19.550	24.626	15.968	9.478	24.012	93.634
1942 . . .	24.701	29.622	21.500	12.840	29.283	117.946
1943 . . .	26.880	40.337	26.745	16.617	32.679	143.258
1944 . . .	56.648	73.562	45.175	27.122	46.278	248.785
1945 . . .	84.081	108.763	86.020	46.455	81.267	406.586
1946 . . .	142.540	192.063	154.783	78.500	130.169	698.055
1947 . . .	225.070	244.486	226.719	114.291	203.323	1.013.889
1948 . . .	333.333	364.717	328.249	169.279	324.700	1.520.278
1949 . . .	448.286	446.101	424.310	214.125	415.902	1.948.724
1950, Ottobre	463.826	498.823	468.286	232.220	466.341	2.129.496

Fonte: *Bollettino* della Banca d'Italia. I dati riguardano le aziende di credito mensilmente censite.

colti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso » (artt. 32 e 33) (14).

Tuttavia, il rapporto fissato dalla legge 1926 venne mantenuto come principio « regolamentare » dalle Autorità di controllo e costituì una norma di gestione fino al 1945.

L'aumento « nominale » del volume della massa fiduciaria nel frattempo intervenuto per effetto degli sviluppi inflazionistici — non accompagnato da un adeguamento sia pur nominale dei capitali propri — impose allora uno spostamento del rapporto onde assicurare alle banche gravate da cresciuti costi di gestione una capacità di reddito. L'organo di vigilanza, con effetto dal 1º marzo 1946, dispose pertanto che il patrimonio (capitale e riserve) delle aziende di credito non potesse essere inferiore ad un trentesimo dell'importo dei depositi comunque costituiti e che le aziende le quali avessero una consistenza di depositi superiore a trenta volte l'ammontare del patrimonio, dovessero investire l'eccedenza in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da depositarsi presso l'Istituto di emissione, o versarla in conto corrente fruttifero presso l'Istituto medesimo (entro il termine di sei mesi dalla constatata eccedenza).

Il provvedimento fu un espediente temporaneo in un periodo in cui il fenomeno monetario della svalutazione con i suoi riflessi negativi sulla redditività delle imprese e sulla formazione del risparmio era in corso di evoluzione. Esso non ebbe pratica o generale attuazione e dovette perciò essere abbandonato.

La materia fu infine regolata ex novo dal noto provvedimento del 17 luglio 1947 con il quale il Comitato Interministeriale del Credito introdusse — a fini antinflazionistici — il cosiddetto sistema delle riserve obbligatorie: alle aziende di credito, fatta eccezione delle Casse di risparmio e delle Casse rurali ed artigiane, fu imposto l'obbligo di investire in titoli di Stato o versare in conto fruttifero speciale vincolato presso l'Istituto di emissione o presso il Tesoro, il 20 % dell'eccedenza al 30 sett. 1947 dei depositi sul decuplo del patrimonio (capitale e riserve), nonché il 40 % degli incrementi dei depositi verificatisi dopo il 30 settembre 1947 sino a che il rapporto complessivo fra importi vin-

(14) Alle Autorità di controllo è anche data la facoltà di « disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili o in titoli azionari » (art. 35).

colati e depositi non avesse raggiunto il 25 % di tutti i depositi raccolti.

TAB. 5.

PATRIMONI DELLE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE (a).

(milioni di lire)

Anno	Istituti di credito di dir. pubb.	Banche di interesse nazionale	Banche di credito ordinario	Banche popolari coop.	Casse di risparmio e Monti 1ª cat.	Totale
1938	1871	1711	1581	599	1582	7344
1939	1930	1719	1574	592	1691	7506
1940	2254	1828	1677	664	1716	8139
1941	2329	1846	1745	716	1796	8432
1942	2518	1859	2041	741	1947	9106
1943	2530	1872	2148	927	2073	9550
1944	2610	1881	2261	1080	2256	10088
1945	2916	1894	2434	1217	2415	10876
1946	3632	1925	3909	1748	2541	13755
1947	3833	2015	6885	3123	2910	18766
1948	4347	2075	8630	3901	3802	22755
1949	6378	6350	13590	5567	5258	37143
1950, Ottobre	8390	6625	15969	6405	6297	43686

(1) Patrimoni (capitale e riserve) delle Aziende di credito mensilmente censite.

Fonte: *Bollettino* della Banca d'Italia.

Il provvedimento, se ha tolto alle banche la possibilità di estendere i loro crediti all'economia, correlativamente all'intero incremento della massa fiduciaria ha, d'altra parte, consolidato la garanzia dei depositanti dal punto di vista della liquidità e della solvibilità, a contrappeso della forte riduzione del rapporto tra patrimonio e depositi (15).

9. — Nelle *Tabelle* 4-7 sono raccolti i dati sugli incrementi intervenuti dal 1938 al 1950 nell'importo « nominale » della massa fiduciaria (depositi fiduciari e conti correnti) e rispettivamente del patrimonio (capitale e riserve) del complesso delle aziende di credito mensilmente rilevate dalla Banca

(15) Per le Casse di risparmio ed i Monti di pegno di 1ª categoria, esclusi dal provvedimento del 17 luglio, era già in atto un sistema di assicurazione mutua per attenuare i rischi inerenti alla liquidità, mediante raggruppamento degli enti predetti in federazioni regionali aventi funzioni di garanzia, e costituzione presso ogni federazione di un fondo comune destinato ad assicurare il rimborso dei depositi delle istituzioni che cadessero in dissesto. Il fondo è formato con la devoluzione di almeno due decimi del capitale e delle riserve di ciascun ente federato e con l'attribuzione annua di due decimi degli utili netti disponibili, oppure con la costituzione in garanzia dell'intero patrimonio netto.

Per le Casse rurali ed artigiane, anche esse escluse dal provvedimento del 17 luglio 1947, vige la norma d'investire almeno il 10 % dei depositi raccolti in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

d'Italia. Secondo gli indici calcolati nella *Tabella 6* la massa fiduciaria risultava aumentata tra il dic. 1938 e l'ottobre 1950 di oltre 38 volte (16), contro un aumento di circa sei volte soltanto per il patrimonio. Il rapporto patrimonio-depositi

TAB. 6.

RAPPORTO PATRIMONIO - DEPOSITI PER IL COMPLESSO DELLE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE (a).

Anno	Indice di accrescimento		Rapporto % tra patrimonio e depositi
	dei depositi e c/c	del patrimonio (b)	
1938	100	100	13,22
1939	109	102	12,31
1940	130	110	11,23
1941	169	114	9
1942	212	124	7,72
1943	238	130	6,66
1944	448	137	4,05
1945	732	148	2,67
1946	1237	187	1,97
1947	1825	255	1,84
1948	2737	309	1,49
1949	3509	505	1,90
1950, Ottobre	3835	595	2,05

(a) Aziende di credito mensilmente censite dalla Banca d'Italia.
(b) Capitale e riserve.

si è quindi notevolmente spostato passando da 1:8 circa nel 1938 a 1:15 nel 1943 e all'estremo di 1:66 nel 1948; la situazione è sensibilmente migliorata nel 1949 e 1950 (1:48 nell'ottobre 1950), ma presenta sempre un divario profondissimo rispetto al 1938. In definitiva, il capitale proprio dell'intero sistema bancario rappresenta attualmente un importo pari al 2% della complessiva massa fiduciaria, contro il 13% nel 1938.

Il ribasso del tasso di capitale ha avuto un ritmo diverso nelle varie categorie di aziende di credito e ciò sia per il difforme progresso in valori assoluti dei depositi, sia per la diversa condotta amministrativa seguita nell'adeguamento del capitale proprio alle mutate condizioni in cui veniva a svolgersi l'attività bancaria.

Come risulta dalla *Tabella 7*, il tasso più alto di capitale spetta attualmente alle aziende di credito ordinario (società per azioni e ditte bancarie)

(16) Com'è risaputo, si tratta di aumento pur sempre sensibilmente inferiore all'aumento dei prezzi all'ingrosso (54 volte); onde l'aumento in termini « monetari » cela una riduzione di circa il 30% in termini « reali » per la massa fiduciaria.

e alle banche popolari cooperative con le quote rispettivamente del 3,41% e del 2,75% rispetto alla massa fiduciaria, laddove le banche di interesse nazionale presentano la percentuale più modesta dell'intero sistema creditizio, con 1,33%.

TAB. 7.

RAPPORTI PERCENTUALI PATRIMONIO-DEPOSITI PER CATEGORIE DI AZIENDE DI CREDITO.

Anno	Istituti di credito di diritto pubblico	Banche di interesse nazionale	Banche di credito ordinario	Banche popolari e cooperat.	Casse di risparmio e monti di pegno 1ª categ.
1938	21,15	12,32	19,36	10,47	8,36
1939	18,49	10,74	16,23	10	8,94
1940	15,33	9,49	14,53	9,21	8,68
1941	11,01	7,49	10,93	7,55	7,48
1942	10,19	6,27	9,49	5,77	6,65
1943	9,41	4,64	8,03	5,58	6,34
1944	4,60	2,55	5	3,98	4,87
1945	3,46	1,74	2,83	2,62	2,97
1946	2,54	1	2,52	2,22	1,95
1947	1,70	0,82	3,03	2,73	1,43
1948	1,30	0,57	2,63	2,30	1,17
1949	1,42	1,42	3,20	2,60	1,26
1950, Ottobre	1,81	1,33	3,41	2,75	1,35

Fra i due estremi si trovano le Casse di risparmio e gli Istituti di credito di diritto pubblico.

Che il tasso più alto sia stato mantenuto dalle aziende di credito ordinario e dalle banche popolari cooperative trova la sua spiegazione da una parte nel maggior afflusso della massa fiduciaria verso gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale, dall'altra nella natura giuridica delle aziende di credito ordinario e banche popolari il cui carattere privatistico ha permesso, anzi quasi imposto, un incremento progressivo del capitale proprio, non solo mediante la trasformazione delle riserve nascoste in palesi, ma anche con il ricorso al mercato finanziario ed alla rivalutazione per conguaglio monetario; ricorso che è mancato per gli istituti di diritto pubblico per la loro particolare natura giuridica e per le banche di interesse nazionale per la particolare condizione dell'I. R. I., detentore della maggior parte del pacchetto azionario.

Ovviamente, va tenuto presente che anche gli specifici rapporti capitale-depositi di ciascuna delle menzionate categorie bancarie sono pur essi medie generali, che celano divari spesso profondi fra le singole aziende ivi conglobate. Le deduzioni

TAB. 8.

MASSA FIDUCIARIA, PATRIMONIO E RELATIVI RAPPORTI NELLE BANCHE AMERICANE, SVIZZERE, INGLESI E FRANCESI.

GRAN BRETAGNA: « BIG FIVE » (a).
(milioni di sterline)

Fine periodo	Depositi e C/c	Patrimonio (capit. versato e riserve)	Rapporto %
1938	1.950,09	116,11	5,95
1947	5.147,00	125,30	2,43
1948	5.354,00	128,3	2,40
1949	5.336,00	128,8	2,41

(a) Barclays Bank, Midland Bank, Lloyds Bank, Westminster Bank, National Provincial Bank.

Fonti: Bilanci delle rispettive banche.

STATI UNITI: « BANCHE COMMERCIALI ».
(milioni di dollari)

Fine periodo	Depositi e C/c	Patrimonio	Rapporto %
1939	57.718	6.885	11,9
1945	150.227	8.950	6,0
1946	139.033	9.557	6,9
1947	144.103	10.059	7,0
1948	142.843	10.480	7,3
1949	145.174	10.967	7,6

Fonte: Federal Reserve Bulletin.

d'ordine pratico devono quindi essere assai caute e presuppongono l'esame delle situazioni particolari, azienda per azienda. E' anche per la singola azienda il rapporto patrimonio-depositi, per se stesso, può essere equivoco, in quanto il patrimonio è in funzione dei valori dell'attivo che dipendono da soggettive valutazioni e da difformi indirizzi aziendali, e pertanto può acquistare significato solo se interpretato alla luce dei criteri amministrativi della gestione (ammortizzi degli immobili e degli impianti, svalutazioni dei portafogli titoli, eliminazione di impieghi dubbi, etc.).

10. — Il peggioramento del rapporto patrimonio-depositi non si è registrato soltanto nell'ultimo decennio. Una decisa tendenza al ribasso del tasso di capitale è fenomeno che ha sempre accompagnato movimenti inflazionistici (17).

(17) Cfr. D'ANGELO e MAZZANTINI, *op. cit.*, p. 807; e l'articolo, *Zum Kapital « Bank Kapital »*, in « Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen », feb. 1950.

FRANCIA: COMPLESSO DELLE AZIENDE DI CREDITO.
(miliardi di franchi)

Fine periodo	Depositi e C/c	Patrimonio	Rapporto %
1938	54,5	10,7	19,63
1946	443,1	19,3	4,35
1947	516,2	22	4,26
1948	816,3	24,5	3
1949	986	35,1	3,50

Fonte: COMMISSION DE CONTROLE DES BANQUES, *Rapports Annuels*. I dati si riferiscono a tutte le banche operanti in Francia.

SVIZZERA: COMPLESSO DELLE AZIENDE DI CREDITO.
(milioni di franchi)

Fine periodo	Fondi dei terzi (a)	Patrimonio	Rapporto %
1939	15.195,6	2.119,8	13,9
1945	18.339,1	2.182,5	11,9
1946	19.820,6	2.209,7	11,1
1947	21.012,8	2.261,2	10,8
1948	21.920,9	2.306,5	10,5
1949	23.018,8	2.371,3	10,3

(a) La voce « fondi dei terzi » comprende: engagements en banque, à vue et à terme; engagements dérivant d'opérations de report; créances à terme; dépôts; obligations et bons de caisse; emprunts par obligations; emprunts auprès de centrales d'émission de lettres de gage.
Fonte: *Das Schweizerische Bankwesen im Jahre 1949*, edito dalla Banca Nazionale Svizzera.

Dal 1913 al 1921 il rapporto percentuale del capitale proprio delle banche italiane in confronto con i depositi e conti correnti si era infatti spostato dal 22,3% all'8% per risalire poi al 13,3% nel 1926 (12% nel 1937).

Nè il fenomeno è soltanto italiano. Anche allo estero la diminuzione del tasso di capitale, già in atto prima della seconda guerra mondiale, è stata notevolmente accentuata dai recenti sviluppi inflazionistici fino a raggiungere livelli mai toccati per il passato. È significativa al riguardo la *Tabella 8*, che sintetizza i dati per i quattro mercati monetari di maggiore importanza internazionale: Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Svizzera. Per la Gran Bretagna il rapporto patrimonio-depositi è sceso ad un livello di poco superiore a quello italiano (da 6% a 2,40%); legger-

mente più consistente il rapporto francese (3,50 % con una caduta però massima, da 19,6%); tuttora elevati i rapporti per gli Stati Uniti (7,6 %) e soprattutto per la Svizzera (10,30 %) ma con contrazioni notevoli rispetto al 1938, contrazioni che per la Svizzera toccano il 30 %.

II. — Si è già osservato che lo spostamento del rapporto patrimonio-depositi può trovare giustificazione in quel complesso di profonde innovazioni di fatto o di diritto che a partire dalla grande crisi del 1930-1933 sono venute notevolmente accrescendo — per mezzo di mutamenti operativi e di controlli pubblici — le garanzie dei depositanti nella generalità dei paesi. È questo il caso anche dell'Italia, tanto più dopo il 1947 allorché il sistema delle riserve obbligatorie si è venuto ad aggiungere alla rete degli obblighi legali già in vigore (controllo sui nuovi « impianti » bancari, esclusione di massima delle partecipazioni e degli impieghi a medio e lungo termine, regole per il frazionamento dei rischi, cartello bancario, etc.). Nel grado anzi di rigore con cui le nostre Autorità di controllo — dopo la carenza di poteri del primo periodo postbellico — facessero uso delle ampie facoltà loro conferite e esplicassero attive funzioni di guida potrebbe trovarsi l'equivalente di una politica di graduale rafforzamento dei patrimoni bancari.

Un tale rafforzamento è certo un'impresa di lunga lena; ma è già in atto dal 1948 e — a prescindere dalle accennate misure di controllo « compensative » — dovrebbe essere tenacemente perseguito oltre il livello modesto finora raggiunto. Fino a quali nuovi rapporti? Una risposta, che ovviamente non può andare oltre indicazioni di larga massima, dipende, per essere realistica, anche dalle possibilità di rivalutazioni per congruaggio monetario che esistono per le nostre aziende di credito nell'attuale situazione. E a questo problema dedicheremo quindi un breve esame.

5. Rivalutazioni per congruaggio monetario e adeguamenti del capitale bancario dal 1946 al 1950.

12. — Il problema della rivalutazione (18) delle immobilizzazioni tecniche ha interessato in questi ultimi anni in modo particolare le imprese di pro-

duzione economica e di servizi, le quali, operando sui beni reali, in cui trovansi investiti completamente o quasi i loro capitali, non hanno subito sensibili depauperamenti per effetto della svalutazione monetaria.

Quel problema non presenta invece grande importanza per le banche, per la differente struttura degli investimenti bancari, costituiti in massima parte da valori attribuiti a rapporti di credito ed in minima parte da valori attribuiti a cose reali (immobili, mobili ed attrezzature d'ufficio), e quindi per la modesta entità di beni suscettibili di rivalutazione.

Infatti, se si pone mente al riparto degli impieghi bancari, si rileva:

— per un primo nucleo di impieghi (denaro, portafoglio, sconti, anticipazioni, riporti, aperture di credito, ecc.), che assorbe la maggior parte delle risorse, non esiste alcuna possibilità di rivalutazione, trattandosi di valori numerari la cui espressione nominale rimane immutata, nonostante la riduzione del loro valore reale per il diminuito potere di acquisto della moneta;

— per un secondo gruppo di investimenti (titoli pubblici, obbligazioni ed azioni di società commerciali) analoga impossibilità di rivalutazione, perchè, mentre per alcuni investimenti l'espressione numerica del loro valore rimane immutata, per altri (azioni) la quotazione borsistica sconta da sé la svalutazione monetaria. Si presentano tuttavia possibilità di rivalutazione sia per il portafoglio azionario che per le partecipazioni industriali acquisite in periodi di stabilità monetaria, qualora le banche abbiano seguito il criterio di portare in bilancio i valori di costo senza adeguarli alle valutazioni di mercato;

— è solo per un terzo gruppo d'investimenti, costituito da immobili e da costi pluriennali, che la rivalutazione può interessare. Si tratta d'impieghi che solo per una parte figurano nei bilanci delle banche, stante la prassi di considerare come costi di esercizio tutte le erogazioni per l'acquisto di mobili e macchine e per le opere di adattamento e di abbellimento degli stabili di proprietà. La indicazione in bilancio del valore di costo di questi rende palese l'esistenza di riserve interne di cui non è dato conoscere la misura a chi è estraneo alla vita della singola banca. Onde possibilità di rivalutazione, in quanto gli impieghi in tali beni reali siano stati effettuati in periodi di relativa stabilità monetaria; rivalutazione che, però, data la

modestia dei capitali investiti, non può assumere l'importanza che riveste per le imprese di produzione economica e di servizi.

Ciò nonostante, il problema della rivalutazione monetaria di siffatti elementi attivi del patrimonio bancario si è imposto all'attenzione delle aziende di credito, nello sforzo di trovare i mezzi per adeguare il capitale proprio al nuovo livello monetario e per elevarne proporzionalmente la misura percentuale rispetto alla massa fiduciaria, con il triplice intento di ridurre l'eccedenza di depositi da vincolare in titoli di Stato o in conto corrente presso l'Istituto di emissione, di aumentare il limite legale del fido e di ridurre l'ammontare del deposito in titoli a cui le aziende di credito sono tenute ai sensi della legge 7 ottobre 1923 e disposizioni successive sulla circolazione degli assegni circolari e titoli affini (di cui si dirà più oltre).

In effetti, il solo aumento di patrimonio mediante nuovi apporti o mediante accumulazione graduale di reddito, non avrebbe di certo potuto sortire l'effetto di riaccostarlo all'ormai troppo lontano rapporto prebellico con la massa fiduciaria, se non con un onere eccessivo per i vecchi azionisti o proprietari delle banche; per quel fine — inteso a rafforzare la capacità funzionale delle banche — occorre non solo l'apporto di fresche energie, ma anche lo sfruttamento dell'asserita possibilità di una apprezzabile rivalutazione delle attività rivalutabili.

13. — Il rafforzamento della compagine patrimoniale delle banche iniziato nel 1946 si è sviluppato nel 1947 in virtù sia di aumenti di capitali conseguiti mediante rivalutazione per congruaggio monetario in base al D. L. 27 maggio 1946, n. 436, sia di aumenti in contanti verificatisi per le aziende di credito ordinario e per le banche cooperative a capitale illimitato, sia, infine, di apporti degli azionisti a titoli diversi o di attribuzioni a riserva degli utili annuali. In tal modo la consistenza patrimoniale per il complesso delle banche è passata da 7.344 milioni quale era nel 1938 ad oltre 18.700 milioni a fine 1947.

Peraltro, l'incremento patrimoniale ha interessato in modo particolare il settore delle aziende di credito ordinario (società per azioni e ditte bancarie) e delle banche popolari cooperative e ben poco — nel complesso — i settori degli istituti di credito di diritto pubblico, delle banche di inte-

resse nazionale e delle casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1^a cat.

L'andamento è continuato nel 1948, interessando sempre specialmente i settori delle aziende di credito ordinario e delle banche popolari, le quali ultime procedettero ad adeguamenti in occasione dell'adempimento dell'obbligo loro incombente di elevare il valore nominale delle azioni al minimo (Lire 500) stabilito dalla legge 16 aprile 1948, n. 569 e della elevazione del limite massimo del valore nominale della partecipazione di ciascun socio al capitale.

Ma l'incremento patrimoniale più sensibile si è avuto nell'anno 1949. Esso ha interessato tutti i settori del sistema creditizio nazionale ed in particolare: a) quello delle banche di interesse nazionale che hanno aumentato da 1.500 a 5.200 milioni i loro capitali sociali mediante emissioni di nuove azioni a pagamento; b) quello delle aziende di credito ordinario che hanno avuto la possibilità di effettuare rivalutazioni per congruaggio monetario, avvalendosi delle disposizioni emanate con D. Legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Nella relazione del Governatore della Banca d'Italia per l'esercizio 1949 gli incrementi di capitale verificatisi nel predetto anno risultano così ripartiti:

Aziende	Aumenti in contanti	Aumenti per rivalutazioni	Totale
(in milioni)			
Istituti di credito di diritto pubblico	28	—	28
Banche d'inter. nazion.	3.700	—	3.700
Aziende di cred. ordin.	2.038	714	2.752
Banche popol. cooperat.	635	14	649
Casse di risparmio e monti di 1 ^a cat.	1.456	—	1.456
	7.857	728	8.585

Il processo di aumento del patrimonio bancario è tuttora in corso, tanto che nei primi cinque mesi del corrente anno un ulteriore incremento si è registrato, dovuto, per lire 850 milioni ad aumento di capitale sociale e per L. 3.269 milioni ad aumento dei fondi di riserva.

Comunque nell'ottobre 1950 la consistenza patrimoniale dell'intero settore creditizio — come già si è precisato — ha raggiunto in media appena la quota di 5,94 volte il fondo patrimoniale del 1938, laddove la massa fiduciaria si è incrementata

(18) Le rivalutazioni per congruaggio monetario sono disciplinate, com'è noto, dal D. L. 27 maggio 1946, n. 436, dal D. L. 13 sett. 1946, n. 241, dal D. L. 14 febb. 1948, n. 49, e dalla Legge 1^o aprile 1949 n. 94.

di oltre 38 volte rispetto al 1938, con un ritmo di incremento comparativo per patrimoni e masse fiduciarie notevolmente diverso fra le varie categorie di aziende bancarie:

Aziende	Incrementi patrimoniali (base 1938=1)	Incrementi della massa fiduciaria (base 1938=1)
Istituti di credito di diritto pubblico	4,48	52,45
Banche d'interesse nazion.	3,81	35,92
Aziende di credito ordin.	10,01	57,36
Banche popol. cooperative	10,69	40,58
Casse di risparmio e monti di r° cat.	3,98	24,60

In definitiva, nonostante i consapevoli sforzi delle aziende di credito per consolidare le loro basi patrimoniali, i risultati finora apparenti sono stati — nel complesso — più che modesti. L'applicazione dei bassi coefficienti di conversione, fissati dalle disposizioni legislative, non ha consentito la rivalutazione piena delle attività bancarie, nè gli apporti di nuovo capitale sono stati proporzionali agli incrementi continui della massa fiduciaria.

6. - Le possibilità di rivalutazione dei capitali propri delle Banche.

14. — Quali risultati potrebbe raggiungere una rivalutazione piena delle attività bancarie?

Come si è detto, i gruppi di investimenti che a tal fine dovrebbero formare oggetto di considerazione sono:

- il portafoglio azionario;
- le partecipazioni;
- gli immobili;
- i costi pluriennali.

Esaminiamo pertanto tali voci delle situazioni bancarie complessive.

15. — Portafoglio azionario.

Dalle situazioni delle aziende di credito censite dalla Banca d'Italia emerge che il portafoglio azionario, costituito prevalentemente da possessi azionari che non hanno carattere di partecipazione, ha avuto dal 1938 al 1949 l'andamento precisato dalla *Tabella 9*, nei cinque settori del sistema creditizio italiano.

TAB. 9.

PORTAFOGLIO AZIONARIO DELLE AZIENDE DI CREDITO ITALIANO.

(valore nominale in milioni di lire)

Anno	Istituti di credito di diritto pubb.	Banche di interesse nazionale	Aziende di credito ordinario	Banche popolari cooperative	Casse di risparmio	Totale
1938	138	109	398	42	51	696
1939	145	60	322	42	34	603
1940	163	58	312	36	36	605
1941	164	61	317	32	39	613
1942	126	53	335	32	35	581
1943	127	31	353	223	61	795
1944	115	32	339	38	28	552
1945	91	25	333	35	23	507
1946	107	46	414	52	25	644
1947	227	44	1014	65	24	1374
1948	560	1192	1568	87	23	3430
1949	1672	685	2654	166	111	5288

Risulta dalla *Tabella 9* che il valore nominale totale dei titoli azionari posseduti dalle banche, mantenutosi pressochè invariato dal 1938 al 1946, ha cominciato in seguito a salire fino a raggiungere un livello di circa 8 volte quello del 1938 nell'ultimo triennio 1947-1949 in concomitanza con il processo di rivalutazione per conguaglio monetario.

Ora, se si pensa che l'indice medio di valore corrente di detti titoli era di circa 2 volte il loro valore nominale nel 1938, ed è di circa 3 volte a fine 1949, dopo avere superato le 10 volte all'inizio del processo di rivalutazione (1947-48), è legittimo concludere che il portafoglio azionario non sia suscettibile di apprezzabile rivalutazione.

Del resto, trattandosi di un portafoglio di negoziazione, è evidente che esso abbia subito un continuo rinnovamento che rende non corrispondenti qualitativamente le rimanenze accertate a fine di ogni esercizio.

Con ciò non escludiamo che nel portafoglio titoli delle banche vi siano azioni che, per i criteri prudenziali di valutazione seguiti, non meritino un adeguamento; ma dovrebbe sempre trattarsi di valori i quali, rispetto all'entità della massa creditizia, hanno importanza relativa e, quindi, scarso contributo potrebbero apportare alla soluzione del problema che qui interessa.

16. — Partecipazioni.

È noto il divieto posto alle aziende di credito, per effetto della legge bancaria del 1936, di assumere partecipazioni in aziende commerciali ed industriali, e ciò per il carattere di immobilizzo che l'investimento assume e per la sua rischiosità dovuta a fattori che spesso sfuggono al controllo delle banche.

Tale divieto però non si estende ad alcuni istituti di credito di diritto pubblico che hanno continuato ad avere ed assumere partecipazioni in alcune aziende meridionali a carattere industriale o di pubblico interesse.

In conseguenza, e ad eccezione degli istituti citati, tutte le banche di credito ordinario non posseggono oggi che i titoli o quote comprovanti partecipazioni in altre aziende bancarie nazionali od estere. La partecipazione si concreta generalmente nella sottoscrizione del capitale sociale delle aziende di nuova costituzione o nell'acquisto del pacchetto azionario o delle quote sociali di banche che si intende controllare ai fini del proprio potenziamento e della propria espansione.

Le eventuali partecipazioni al capitale di enti economici promossi dallo Stato o al capitale di enti morali o di Consorzi aventi fini sociali, hanno il carattere di veri e propri finanziamenti assistiti da adeguate garanzie e costituiscono più che altro investimenti in titoli garantiti dallo Stato, e pertanto non sono soggette a rivalutazioni monetarie. Generalmente nei bilanci queste partecipazioni non appaiono nemmeno sotto tali voci ma vengono comprese nel portafoglio titoli di proprietà.

Le partecipazioni che formano oggetto del nostro esame sono perciò:

- le partecipazioni bancarie;
- le partecipazioni diverse;
- le partecipazioni estere.

L'andamento di esse negli anni decorsi è indicato complessivamente nella *Tabella 10*.

Dalla *Tabella 10* risulta che gli incrementi più notevoli si sono avuti in questi ultimi anni e sono almeno in parte da attribuirsi agli aumenti patrimoniali verificatisi nelle aziende controllate in virtù delle disposizioni di legge in materia di rivalutazione per conguaglio monetario; l'andamento è stato difforme nei singoli gruppi di aziende di credito.

TAB. 10.

PARTECIPAZIONI DELLE AZIENDE DI CREDITO ITALIANE.

(in milioni di lire)

Anno	Istituti di credito di diritto pubb.	Banche di interesse nazionale	Aziende di credito ordinario	Banche popolari cooperative	Casse di risparmio e Monti di pegno	Totale
1938	396	324	59	5	—	784
1939	429	271	57	4	—	761
1940	447	272	62	4	—	785
1941	473	252	59	4	856	1644
1942	469	261	74	4	866	1674
1943	543	264	83	4	903	1797
1944	556	265	45	4	880	1750
1945	595	265	54	3	880	1797
1946	870	1265	82	6	1035	3258
1947	1591	1293	110	8	1143	4145
1948	1945	1288	213	13	1556	5015
1949	2480	1575	676	104	2610	7445

Nel settore degli istituti di credito di diritto pubblico, che è il solo nel quale alcune banche posseggono partecipazioni industriali, una possibilità di rivalutazione delle medesime è presumibile specialmente se trattasi di partecipazioni assunte nel periodo prebellico e conservate in bilancio ai valori di origine. Non è però dato di arguire l'entità della loro conversione al nuovo metro monetario, perchè una tale determinazione richiederebbe la conoscenza della natura delle singole partecipazioni, della situazione economica e patrimoniale delle aziende controllate, e della condotta amministrativa delle stesse, cioè di elementi noti ai soli dirigenti delle banche interessate.

Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie possedute dal complesso delle aziende di credito, la rivalutazione è concepibile in misura ed in ordine diverso a seconda che esse riguardino banche italiane od estere. Per le prime non riteniamo che sia possibile una rivalutazione perchè le banche italiane, come sarà presto dimostrato, non hanno una capacità intrinseca di rivalutazione del proprio capitale. Per le partecipazioni bancarie allo estero, invece, esistono maggiori possibilità di rivalutazione in conseguenza del variato rapporto di cambio, in quanto quelle partecipazioni risultano ancora nei bilanci delle banche italiane convertite in lire italiane ai vecchi cambi.

Riteniamo, comunque, che, dopo gli aumenti di capitale effettuati dalle società industriali, com-

merciali e bancarie, nel periodo post-bellico, la misura della rivalutazione della voce in esame non debba essere rilevante.

17. — Immobili.

Il settore che più si presta ad una piena rivalutazione è quello della proprietà immobiliare.

Per le limitazioni fissate dalla legge bancaria, gli investimenti in immobili hanno assorbito circa il 20 % del capitale proprio delle banche; tuttavia, pur presentandosi formalmente nelle situazioni bancarie con quote modeste rispetto alla massa dei mezzi a disposizione, essi costituiscono il cespite patrimoniale che meno ha risentito del processo di svalutazione monetaria.

Inoltre, stante la prassi di considerare come costo di esercizio tutti i lavori di miglioramento, di adattamento e di abbellimento, essi presentano una ulteriore capacità di rivalutazione.

TAB. II.

PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELLE AZIENDE DI CREDITO. (in milioni di lire)

Anno	Istituti di credito di diritto pubb.	Banche di interesse nazionale	Aziende di credito ordinario	Banche popolari cooperative	Casse di risparmio e Monti di pegno di 1° cat.	Totale
1938 . . .	270	319	385	182	408	1564
1939 . . .	261	330	348	179	391	1509
1940 . . .	295	332	359	172	382	1540
1941 . . .	293	347	341	164	352	1497
1942 . . .	344	81	281	155	339	1200
1943 . . .	338	396	323	152	335	1544
1944 . . .	335	395	324	150	327	1531
1945 . . .	342	435	357	160	370	1664
1946 . . .	530	439	510	446	483	2408
1947 . . .	1017	569	851	534	992	3963
1948 . . .	1282	713	1446	733	1859	6033
1949 . . .	1328	742	2957	1252	2700	8979
1950 . . . Settembre	1666	742	3631	1402	3296	10737

Limitandoci a considerare soltanto i valori esposti nei bilanci bancari, non potendo, ovviamente, tener conto delle accennate riserve interne, la consistenza immobiliare delle aziende di credito censite dalla Banca d'Italia avrebbe avuto dal 1938 a tutt'oggi l'andamento precisato nella *Tabella II*.

L'incremento registrato negli ultimi anni è dovuto in generale a nuovi acquisti di proprietà immobiliari, ma per i due settori delle aziende di credito ordinario e delle banche popolari dipende in parte dalle rivalutazioni per conguaglio mone-

tario eseguite sulla base dei coefficienti di conversione stabiliti dalle disposizioni legislative.

Evidentemente i dati esposti rappresentano valori contabili che, allo stato attuale, per il mutato potere di acquisto della moneta, non offrono alcun indizio sulla reale consistenza immobiliare delle banche.

a) Una rivalutazione di tale consistenza basata sui coefficienti fissati dalle disposizioni legislative non può dare, d'altro canto, che risultati piuttosto limitati. È difatti, rivalutando, sulla base dei predetti coefficienti (19), la consistenza immobiliare al 1920 delle banche italiane (che si aggirava sui 450 milioni) ed i successivi incrementi della stessa da quell'epoca fino al mese di Settembre 1950 si ottengono all'incirca i seguenti saldi attivi di rivalutazione:

Istituti di credito di diritto pubblico . .	milioni	12.015
Banche d'interesse nazionale	»	9.663
Aziende di credito ordinario	»	8.868
Banche popolari cooperative	»	5.374
Casse di risparmio e Monti di 1ª categ. . .	»	10.644
TOTALE . . .	milioni	46.564

(19) I coefficienti di rivalutazione monetaria calcolati in funzione delle disposizioni legislative sono i seguenti:

Anno 1920 —	36,3582544738
» 1921	28,3411741626
» 1922	27,3129568686
» 1923	26,5623917364
» 1924	25,1626318632
» 1925	23,055065514
» 1926	22,3163343702
» 1927	29,509054848
dal 1927 all'ottobre 1936	30,42
dall'ottobre 1936 al 1938	18
Anno 1939	15,66
» 1940	13,50
» 1941/42	11,34
» 1943	9
» 1944	6,75
	in media per lo investimento a Nord ed a Sud della linea Gotica
» 1945	3,60

I dati della consistenza immobiliare delle banche italiane sono stati desunti dagli *Annuari statistici* dell'Istituto Centrale di statistica per gli anni dal 1920 al 1927, e dai *Bollettini* della Banca d'Italia per gli anni successivi.

Per le banche popolari cooperative essi presentano qualche approssimazione per la mancanza di rilevazioni statistiche per il periodo dal 1920 al 1925.

b) Si potrebbe peraltro ipotizzare anche una rivalutazione sulla base degli indici di svalutazione della moneta dal 1938 a tutt'oggi, ragguagliati agli indici generali dei prezzi all'ingrosso per lo stesso periodo.

Eseguendo gli opportuni calcoli secondo questo criterio i saldi attivi di rivalutazione aumenterebbero sensibilmente, raggiungendo i seguenti importi:

Istituti di credito di diritto pubblico . .	milioni	16.899
Banche di interesse nazionale	»	16.029
Aziende di credito ordinario	»	17.292
Banche popolari cooperative	»	8.700
Casse di risparmio e Monti di 1ª categ. . .	»	18.670
TOTALE . . .	milioni	77.590

È opportuno porre in rilievo che, avendo preso nel secondo caso come base della conversione i valori di bilancio dell'anno 1938, esposti nella *Tabella II*, abbiamo trascurato gli indici di rivalutazione degli anni 1927 e 1936 ed il processo di ammortamento già in atto negli anni antecedenti che potrebbe elevare ulteriormente i dati cui siamo pervenuti.

c) Infine, si potrebbe ipotizzare una rivalutazione piena sulla base delle variazioni del valore della lira risultanti:

- dal corso dell'oro per il periodo dal 31 dicembre 1920 al 21 dicembre 1927;
- dalla legge di stabilizzazione della lira (D. L. 21 dicembre 1927, n. 2325) per il periodo dal 22 dicembre 1927 al 4 ottobre 1936;
- dalla legge di allineamento della lira (D. L., 5 ottobre 1936, n. 1745) per il periodo dal 5 ottobre 1936 al 31 dicembre 1938;
- dagli indici dei prezzi all'ingrosso dal 1° gennaio 1939 al 30 settembre 1950.

Eseguendo gli opportuni calcoli sulla base dei suddetti criteri i saldi attivi di rivalutazione potrebbero essere i seguenti:

Istituti di credito di diritto pubblico . .	milioni	36.749
Banche di interesse nazionale	»	28.018
Aziende di credito ordinario	»	26.534

Banche popolari cooperative	»	16.421
Casse di risparmio e Monti di pegno di 1ª categoria	»	31.998

TOTALE . . . milioni 139.720

S'intende che nei calcoli di conversione proposti si è fatta astrazione dai fenomeni particolari di natura veramente economica riflettenti il mercato dei valori immobiliari e del processo di ammortamento in atto, ciò che potrebbe modificare i dati cui siamo pervenuti.

18. — Costi pluriennali e riserve interne.

La lodevole prassi amministrativa seguita dalle banche di considerare gli acquisti di mobilio, macchine calcolatrici, impianti di meccanizzazione del lavoro contabile, ecc., come costi di esercizio, contribuisce alla formazione di riserve nascoste. La loro misura è ignota. Ma, se si tiene conto che trattasi di beni che vanno soggetti ad un intenso uso e quindi ad un logorio rilevante, il valore di tali riserve, rapportato alla massa dei mezzi a disposizione, non può raggiungere cifre notevoli. Ed è ragionevole ritenere che scarsissimo contributo la rivalutazione di essi potrebbe apportare alla ricostituzione dei capitali bancari.

19. — Riserve occulte e accantonamenti.

Con l'esame delle attività rivalutabili finora fatto non crediamo però, di aver esaurito le fonti di reintegrazione dei capitali bancari.

L'integrità di questi è tutelata altresì dalla formazione delle riserve nascoste dipendenti dai prudenti criteri di valutazione delle singole attività bancarie; riserve che, com'è noto, hanno il fine di provvedere la banca di una massa di manovra contro perdite e crisi particolari. Ma appunto in ragione di questo loro particolare carattere, è saggia amministrazione non renderle palesi attraverso rivalutazioni; nè d'altronde la definizione della loro misura sarebbe possibile, per la estrema difformità dei criteri — eminentemente soggettivi — di valutazione che vengono adottati da ciascuna banca e per la variabilità degli stessi in seno ad una stessa banca da un anno all'altro. Infine, trattandosi generalmente di minusvalutazioni di attivo interessanti il comparto dei titoli di proprietà, il margine possibile di rivalutazione è sempre modesto, per risultare da titoli a

reddito fisso non rivalutabili ed i cui corsi oscillano sempre intorno alla pari, fatta eccezione per le cartelle di credito fondiario e per le obbligazioni.

Oltre ai casi di riserve derivanti da minusvalutazioni dei vari elementi attivi dei patrimoni bancari, devono essere ricordati gli accantonamenti di utili mascherati sotto voci diverse del passivo; ma anch'essi, pur riscontrandosi in tutti i bilanci di banche ben amministrate e sommando in qualche caso a importi ragguardevoli, è da ritenere non raggiungano nella maggioranza delle aziende di credito importi di tale rilevanza da rendere utile una equivalente rivalutazione palese del capitale.

7. - La ricostituzione dei fondi di liquidazione del personale.

20. — Il problema della rivalutazione del capitale proprio delle banche perchè possa avere una soluzione integrale non deve riguardare soltanto gli elementi attivi suscettibili di adeguamento monetario, ma anche quelle passività costituite da oneri che vanno commisurati a situazioni contingenti all'atto della loro liquidazione e che, pertanto, risentono pur essi i riflessi del fenomeno monetario.

Rientrano in questa categoria le indennità dovute al personale all'atto della risoluzione del contratto d'impiego per le quali le banche sono tenute a costituire opportuni fondi mediante accantonamenti delle quote maturate a favore dei singoli prestatori d'opera, e ciò allo scopo di garantire a questi l'integrale pagamento delle competenze all'atto del licenziamento o della messa in quiescenza, e nello stesso tempo evitare di trovarsi al verificarsi di tali eventi, in condizioni di dover far fronte ad eccezionali esborsi.

La costituzione di tali fondi senza il correlativo investimento di beni reali — investimento che non era possibile per le aziende di credito — ha avuto conseguenze dannose sulla reale consistenza dei fondi stessi, perchè, mentre sono notevolmente cresciute in valore assoluto le indennità dovute al personale, commisurate ai cresciuti stipendi per adeguamento monetario, non si sono incrementati di pari importo i valori delle attività all'uopo accantonate, le quali per il loro carattere non sono suscettibili di rivalutazione per conguaglio monetario. Sicchè, allo stato attuale, la consistenza dei fondi di liquidazione — sempre per il complesso

delle banche — si presenta non adeguata all'ammontare delle indennità dovute al personale sulla base degli odierni stipendi e dell'anzianità di servizio.

21. — Per il calcolo dei fondi di liquidazione del personale osservava il prof. Saraceno (20): « posto che ogni dipendente amministrato in media una quota di deposito pari a 15-20 volte il proprio stipendio annuo e posto che l'anzianità media del personale sia di 10-15 anni, il fondo di liquidazione del personale si commisura ad una somma pari a 3-5 % dei depositi ».

Seguendo un tale criterio e tenuto conto dello ammontare complessivo dei depositi bancari in lire 2.264 miliardi circa, si potrebbe assumere che il fondo liquidazione personale per l'intero complesso delle aziende di credito dovrebbe oscillare da un minimo di 68 ad un massimo di 113 miliardi circa.

Tale computo è forse ottimistico; se, come sembra attendibile, il numero dei dipendenti delle aziende di credito raggiunge le 83.173 unità con una anzianità media rispettivamente di 1/3 da 5 a 10 anni, 1/3 da 10 a 20 anni, 1/3 oltre 20 anni, e se l'indennità di liquidazione media si aggira, attualmente, intorno a lire 1.500.000 per dipendente, non dovremmo essere lontani dal vero nello indicare intorno ai 125 miliardi circa il volume globale dei fondi di liquidazione che dovrebbero risultare contabilizzati dal sistema bancario. Le situazioni bancarie fanno invece figurare al 30 settembre 1950 una somma complessiva di 19.793 milioni di lire.

Simili dati — si ripete — presentano indubbi margini di ipoteticità; e vogliono quindi essere soltanto indicativi di ordini di grandezza notevolmente approssimati. Va comunque ritenuto probabile che, per il sistema bancario preso nel suo insieme, la ricostituzione dei fondi di liquidazione del personale bancario oggi in servizio richiederebbe ulteriori accantonamenti per cifre forse non lontane dai cento miliardi. E poichè, rebus sic stantibus, la copertura di una tale partita non potrebbe in generale essere attinta dai conti economici delle gestioni bancarie, le plusvalenze di un'eventuale rivalutazione dovrebbero essere anzitutto imputate a saldare il disavanzo residuo degli accantonamenti per i diritti del personale.

(20) Cfr. P. SARACENO, *La banca di credito ordinario*, Milano, 1949, pag. 109.

Che poi quelle plusvalenze possano essere superiori alla cifra ipotizzata per la ricostituzione degli accantonamenti suddetti è questione che dipende dall'entità dei possibili saldi attivi di rivalutazione. Si supponga che questi possano provenire quasi esclusivamente dai cespiti immobiliari. In tal caso, i saldi di rivalutazione dei cespiti immobiliari verrebbero completamente assorbiti dalla ricostituzione dei fondi di quiescenza del personale qualora fossero da computarsi nell'ammontare globale di circa 78 miliardi sulla base degli indici di svalutazione della lira dal 1938 ad oggi ragguagliati all'indice generale dei prezzi all'ingrosso (ipotesi b del par. 17); potrebbero lasciare un margine sicuro nell'eventualità di una rivalutazione piena quale fu ipotizzata sotto la lettera c) del par. 17.

8. - Considerazioni conclusive.

22. — Volendo prescindere, per peccare di prudenza, da questa seconda eventualità, si potrebbe affermare: a) che ad attività immobiliari di certa rivalutazione si contrappongono passività, le quali, adeguate in valore assoluto all'anzianità del personale ed al costo attuale del medesimo, assorbono probabilmente il plusvalore che potrebbe attribuirsi alle prime; b) che quindi il capitale proprio bancario non dovrebbe attendersi contribuzioni vistose da rivalutazioni per conguaglio monetario.

Sulla scorta di simili rilevazioni — che potrebbero essere complicate dagli accennati divari di condizione fra categorie o fra singole imprese bancarie e dalla conseguente necessità di adottare un minimo comune denominatore appropriato — è da escludere realisticamente la possibilità di rapidi miglioramenti dell'attuale rapporto patrimonio-depositi.

Il rafforzamento delle basi patrimoniali investe quindi il problema della redditività, anche per l'esigenza di assicurare un margine di retribuzione del capitale bancario adeguato ai normali redditi d'investimento negli altri rami di attività; redditività che invero, come si è visto, ha grandemente progredito nel 1948 e 1949, e ha costituito le basi per gli sforzi di adeguamento patrimoniale compiuti dal sistema bancario negli ultimi anni — con risultati diversi da gruppo a gruppo e da azienda ad azienda bancaria, ma nel complesso positivi. Insistere con ogni impegno in questa di-

rezione è senz'altro necessario, in modo da pervenire a dotazioni patrimoniali più consone all'importanza e agli sviluppi dell'attività del settore bancario, sia nei rapporti interni che esteri. Ma proporsi come obiettivo tendenziale, nell'attuale situazione, i rapporti « effettivi » tra patrimonio e depositi dell'anteguerra sarebbe mirare all'impossibile (21), date le dimensioni dei bilanci bancari e gli accresciuti costi di gestione; e per di più senza necessità in un regime come l'odierno di molteplici controlli a garanzia dei depositanti.

Se si volesse indicare una misura realistica e insieme tecnicamente adeguata, si potrebbe pensare ad un rapporto medio patrimonio-depositi dal 3 al 6%. Tuttavia, poichè il sistema bancario italiano è nel suo complesso notevolmente al disotto di tali livelli — e il divario si accentua per numerosi settori particolari — potrebbe essere sufficiente:

a) giungere ad un rapporto intermedio tra quello prebellico « legale » (5%) e quello medio attualmente raggiunto (2%);

b) ritenere quest'ultimo come rapporto limite in considerazione della trasformata situazione economica, e servirsi a scopo di controllo e giudicare l'allontanamento da esso come indice della deficiente situazione di ciascuna banca.

In materia mancano per ora dichiarazioni delle Autorità di controllo. Peraltro, sebbene ogni commisurazione del patrimonio ai depositi sia oggi decaduta e praticamente riassorbita nel nuovo sistema delle riserve obbligatorie, un qualche indice di raffronto del tipo sopra accennato potrebbe ben conciliarsi e integrarsi col sistema stesso delle riserve e venir applicato dall'organo di controllo come termine orientativo senza rigidità formali.

Rimarrebbero aperti due problemi: quello dello armonico rapporto tra la circolazione degli assegni circolari ed il patrimonio della banca emittente (senza l'attuale immobilizzo di notevole massa di mezzi finanziari); e quello dell'eccedenza dei fidi sull'attuale limite legale di un quinto del patrimonio dell'azienda finanziatrice. A questi due problemi, per i quali converrebbe abbandonare il termine patrimonio come base di raffronto saranno dedicati i due ultimi paragrafi.

(21) Ciò necessiterebbe un aumento dei fondi patrimoniali di oltre 120 miliardi per il solo gruppo degli Istituti di credito di diritto pubblico, Banche d'interesse nazionale, e Casse di risparmio.

9. - Il capitale proprio e l'emissione degli assegni circolari.

23. — L'emissione degli assegni circolari è tuttora disciplinata dal R. D. L. 7-10-1923, n. 2283, parzialmente modificato dal Decreto Ministeriale (Ministro del Tesoro) 13 dicembre 1947.

Il R. D. L. 7-10-1923 autorizzava ad emettere assegni circolari gli Istituti ordinari e cooperativi di credito con non meno di 10 milioni di lire tra capitale e riserva legale. La circolazione degli assegni, per la parte che non superava l'importo complessivo del capitale e delle riserve, doveva essere garantita depositando presso l'Istituto di Emissione, in Buoni del Tesoro o in altri titoli di Stato, una somma pari al 40 % della circolazione media del bimestre precedente. La circolazione eccedente l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve doveva essere invece garantita integralmente, nella misura del 100 % (22).

L'emanazione di norme restrittive per gli assegni circolari ha pertanto preceduto l'emanazione di norme disciplinatrici del rapporto patrimonio-depositi, per la prima volta sancite dalla legge bancaria del 1926.

Quali i motivi del particolare trattamento accordato agli assegni circolari? Probabilmente vi hanno contribuito elementi di natura diversi: la similarità di tali titoli alla circolazione monetaria; la loro diffusione presso un largo pubblico spesso ignaro della consistenza e delle possibilità patrimoniali della banca emittente; forse anche il ricordo del recente crollo della Banca Italiana di Sconto. Quanti sostengono l'utilità di queste norme mettono in particolare rilievo l'opportunità di un armonico rapporto tra capitale proprio della banca e ammontare degli assegni in circolazione allo scopo di garantire la sicurezza dei portatori sulla regolarità dei pagamenti. Data la funzione che tali titoli esplicano sul mercato monetario in surrogazione della moneta legale — essi osservano — è giusto che la loro circolazione sia assistita da adeguate garanzie come avviene per gli analoghi titoli emessi dallo Istituto di emissione, non potendosi considerare sufficienti soltanto il buon nome ed il credito goduti dalla banca emittente.

(22) A seguito di chiarimenti forniti dal Ministero del Tesoro, tra le riserve da computare ai fini del rapporto con gli assegni circolari, vanno incluse anche le riserve straordinarie aventi o no speciali destinazioni.

Peraltro, allo stato attuale, non ci sembra sussistano validi motivi per una discriminazione di legislazione tra assegni circolari e depositi. Non comprendiamo cioè perchè il regime degli assegni circolari non debba rientrare in quello dei depositi e debba invece formare oggetto di una particolare regolamentazione. La legislazione del 1923, se poteva avere un senso allora, ci sembra oramai superata dagli ulteriori sviluppi legislativi e rimasta in vigore più che altro per preoccupazioni ingiustificate.

Il problema è stato reso ancor più acuto dalla recente inflazione bellica e post-bellica.

24. — L'andamento della circolazione degli assegni circolari dal 1938 al 1949 risulta dalla *Tabella 12*. Trascurando gli anni dal 1943 al 1946, durante i quali il fenomeno ha avuto carattere contingente, dai dati della tabella si rileva che lo

TAB. 12.

ASSEGNI CIRCOLARI, PATRIMONIO DELLE AZIENDE DI CREDITO E RAPPORTI RELATIVI
(milioni di lire)

Fine periodo	Circolazione assegni circolari	Patrimonio	Rapporto % tra circolazione assegni e patrimonio	Indici: base 1938		
				circolaz. assegni	patrimonio	prezzi all'ingrosso
1938	955	3.140	30	1	1	1
1947	74.540	8.745	852	78	2,8	51,6
1948	89.241	10.355	862	94	3,3	54,4
1949	82.669	15.817	523	87	5,1	51,7

indice della circolazione dei titoli fiduciari (1938 = 1) era passato a 78 a fine 1947, a 94 a fine '48 e ad 87 a fine '49. Prendendo gli indici dei prezzi all'ingrosso come elementi indicativi del diminuito potere di acquisto della lira, è facilmente riscontrabile che l'incremento effettivo — e non solamente nominale — della circolazione degli assegni circolari è stato notevole, determinato, tra l'altro, dalla loro maggiore diffusione come strumenti per regolare le transazioni commerciali e finanziarie.

Sia l'incremento nominale che quello effettivo della circolazione dei titoli in questione è stato di gran lunga superiore al modesto incremento — già precisato — del capitale proprio delle banche.

Il forte spostamento conseguente nel rapporto tra circolazione degli assegni e capitale bancario

aveva già resa necessaria prima del 1947 la copertura al 100 % per una parte notevole della circolazione medesima. All'attività creditizia degli Istituti autorizzati all'emissione degli assegni veniva così sottratta una massa ingente di mezzi, con gravi riflessi sul conto economico dati i crescenti costi del servizio.

A seguito di questi sviluppi, in esecuzione di una deliberazione adottata dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, il Ministero del Tesoro emanava il decreto 13-12-1947 che rendeva più elastica la disciplina. In linea di massima restava valida la disposizione che obbligava il deposito a garanzia di una somma pari al 40 % della circolazione nei limiti del patrimonio netto e la copertura al 100 % per la parte eccedente l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve; purtuttavia gli istituti autorizzati alla emissione di assegni circolari anteriormente al 1° gennaio 1947 e che alla data del 30 settembre stesso anno avevano costituito a garanzia degli assegni circolari emessi il prescritto deposito, ebbero facoltà di coprire gli eventuali incrementi sulla circolazione verificatisi dopo il 30 settembre nella misura del 60 %. Per tale parte la valutazione dei titoli di Stato redimibili costituiti a garanzia poteva essere fatta, in deroga a quanto disposto dal Decreto ministeriale 15 novembre 1923, alla pari anziché ai nove decimi del valore di borsa.

Nonostante tali agevolazioni, l'investimento in titoli a garanzia degli assegni in circolazione è pur sempre rilevante, dato che il loro incremento è stato più forte non solo di quello della massa fiduciaria ma anche del grado di svalutazione della lira.

Sembra pertanto urgente dare al problema una soluzione diversa da quella attuale. A nostro avviso — ripetiamo — non è affatto necessario, dal punto di vista strettamente bancario, commisurare secondo gli attuali criteri, il volume degli assegni circolari all'altezza del capitale delle banche emittenti. Ci sembrerebbe, invece, più opportuno uniformare la loro disciplina a quella in vigore per il complesso della massa fiduciaria.

10. - Il capitale proprio della Banca e la limitazione dei fidi.

25. — È buona norma di gestione bancaria di concedere fidi non solo in relazione alle condizioni economiche e alla importanza di diversi clienti, ma anche in rapporto alle possibilità della banca

finanziatrice. A tal fine, gli statuti di alcune aziende (Casse di risparmio) prescrivono una percentuale di investimento massimo per aperture di credito in rapporto al capitale e alle riserve oppure al totale del patrimonio e dei depositi. In tali casi, il termine « capitale della banca » viene pertanto a costituire la base per la determinazione del fido massimo.

Una norma siffatta non vuole avere lo scopo di limitare il fido da concedere al singolo cliente, ma piuttosto quello di frazionare i rischi onde evitare che la banca si trovi esposta per cifre ingenti con pochi nominativi o in singoli rami di attività.

Questo principio, già spontaneamente adottato da varie banche, formò oggetto di regolamentazione legislativa con la legge bancaria del 1926. La fissazione di un limite minimo di capitale per l'autorizzazione all'esercizio del credito e di un rapporto minimo fra patrimonio e depositi, non vennero infatti ritenuti elementi sufficienti a costituire adeguate basi di garanzie; vennero pertanto stabiliti dei limiti anche per l'assunzione dei rischi verso un solo obbligato, limiti fissati nella misura di un quinto del patrimonio della banca, salvo deroghe da autorizzare volta per volta dall'organo di controllo ed escluse alcune categorie di crediti ritenuti coperti da sufficienti garanzie reali.

Il principio del frazionamento dei rischi venne confermato dalla legge bancaria del 1936 che lasciò però all'organo di controllo la facoltà di stabilire i limiti ed i criteri della sua applicazione nei confronti delle singole aziende. Di fatto, l'organo di controllo ribadì che l'importo del fido accordabile ad un medesimo nominativo non dovesse superare il quinto del patrimonio.

La disposizione è tuttora in vigore. Non riteniamo però che essa sia basata su di un solido principio.

La norma risponde infatti ad un criterio essenzialmente empirico che porta a stabilire forti frazionamenti di rischi nelle banche in cui il rapporto patrimonio-depositi è basso e consente invece una rilevante concentrazione là dove tale rapporto è elevato. È infatti, in una banca in cui il rapporto patrimonio-depositi, è, ad esempio, di uno ad uno la norma in questione permette un frazionamento minimo di un decimo del totale « capitale + depositi »; dato invece un rapporto di un ventesimo, il frazionamento sarà di 1/105; dato un rapporto di uno a cinquanta, il frazionamento sarà di 1/255 del totale di cui sopra; e così via.

Certo, l'altezza del capitale proprio (nella sua accezione di capitale versato o fondo conferito e realmente versato, integrato dalle riserve ordinarie, dalle altre riserve palesi che non abbiano una particolare destinazione e dal fondo oscillazioni valori; e qualora i titoli di proprietà siano valutati al prezzo corrente di borsa) non può essere ignorata ai fini della determinazione del fido che una banca può concedere ad un cliente senza preventiva autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Tuttavia, il rapporto fissato non dovrebbe essere troppo rigido perchè le situazioni di mercato, le circostanze particolari delle aziende richiedenti e la natura delle operazioni commerciali rendono opportune, e spesso necessarie, delle soluzioni elastiche.

Inoltre, l'autorizzazione dell'organo di controllo per i fidi eccedenti il quinto del patrimonio ha creato un altro problema: ha portato cioè ad un intervento diretto dell'organo di vigilanza nella valutazione qualitativa dei crediti da concedere, valutazione che dovrebbe invece competere soltanto ai dirigenti della banca. La cognizione che essi hanno della struttura tecnico-economica delle aziende da sovvenzionare, la conoscenza dell'ambiente in cui operano, la continuità dei rapporti di affari, il complesso di quei fattori psicologici che costituiscono la cosiddetta arte del banchiere, rappresentano altrettanti elementi soggettivi di valutazione che non possono essere delegati ad un ente estraneo alla vita interna della banca, anche se operante su di un piano più alto dell'attività creditizia.

26. — Anche questo problema è stato reso più acuto dai recenti sviluppi inflazionistici.

Nel 1938, su un complesso di impieghi di 36.474 milioni di lire, i fidi eccedenti il limite stabilito dalla legge del 1926 ammontavano a 6.259 milioni, pari al 17,2 %, con tendenza alla riduzione. Ma l'incremento della massa fiduciaria e degli impieghi per effetto della svalutazione monetaria ha creato nuovi ostacoli allo svolgimento dell'attività bancaria dato il mancato adeguamento, in termini monetari, del capitale delle banche alle nuove dimensioni dei loro bilanci.

Già la Commissione Economica del Ministero per la Costituente, nel rapporto presentato nel 1946, aveva rilevato la gravosità della norma in questione per le medie e piccole aziende bancarie dotate di modesto capitale ed aveva consigliato una politica

di larghe deroghe al limite legale, in attesa del graduale adeguamento del capitale bancario al nuovo metro monetario.

Perdurando il processo inflazionistico il fenomeno si è accentuato costringendo alcune banche a contenere i fidi in misure non adeguate alle esigenze della clientela ed altre a ricorrere in misura sempre più larga alle autorizzazioni dell'organo di controllo.

Allo scopo di venire incontro al fabbisogno della clientela e nello stesso tempo evitare la richiesta autorizzazione per i fidi eccedenti il limite legale, si è anche sviluppata una forma di credito « consortile », nata proprio dalle difficoltà cui una sola banca si trova di fronte nel concedere ad un importante cliente crediti elevati. Il riparto del fido accordato ad una sola impresa, da parte di più banche può consentire infatti a queste di rimanere nei limiti legali, evitando con ciò le prescritte autorizzazioni. Ma si tratta di un espediente che, oltre a presentare notevoli difficoltà di ordine pratico, non risolve il problema, soprattutto per quelle grandi aziende industriali e commerciali che, con un capitale proprio talvolta superiore ai 30 miliardi e con un giro di affari più che quadruplo, non possono contentarsi di un fido bancario di qualche miliardo, qual'è quello che allo stato attuale le maggiori banche italiane possono concedere senza autorizzazione preventiva, anche agendo in via consortile.

Frattanto, l'accertamento nell'organo di controllo di una quantità crescente di pratiche per la concessione di fidi ha ampliato quel suo potere di valutazione qualitativa del credito che non rientra tra gli obiettivi della legge bancaria e che noi riteniamo, come già accennato, funzione propria del dirigente bancario. In proposito si ricordi che nel 1948, su una massa di impieghi di 1.055 miliardi di lire, le deroghe al limite del fido sono state di 302,1 miliardi, pari al 28,6 %, e che nel 1949 su una massa di impieghi di 1.378,2 miliardi le deroghe sono salite a 477,5 miliardi, pari al 34,6 %. In sostanza, oltre un terzo dell'attività creditizia delle banche è stata soggetta alla valutazione dell'organo di controllo (23).

(23) Tale valutazione è stata in parte esercitata dalle Filiali della Banca d'Italia, autorizzate a facoltizzare in via autonoma le aziende di credito ad accordare fidi ad uno stesso nominativo fino alla concorrenza di due quinti del patrimonio.

Data questa situazione, ci sembra che si imponga l'accrescimento del limite legale del fido, anche per evitare le evidenti sperequazioni che si sono determinate tra grandi, medie e piccole aziende di credito e tra aziende di pari consistenza economica ma di diversa entità patrimoniale.

Nella relazione del Governatore della Banca di Italia per l'anno 1949 si afferma che è in progetto un nuovo sistema di determinazione della misura del fido-limite, basato non solo sul patrimonio netto della banca ma altresì sulla consistenza della massa fiduciaria. Si tenderebbe con ciò ad allargare la base del rapporto, sganciandola dal termine « capitale » che, come abbiamo visto, non si è

incrementato in modo uniforme in tutte le aziende, nè di pari passo allo sviluppo della massa fiduciaria.

Il solo termine « capitale » come base del rapporto costituirebbe in effetti sempre un vincolo alla libera espansione del credito perchè esso non è suscettibile di seguire con lo stesso ritmo l'andamento della massa fiduciaria e di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato finanziario.

Il riferimento all'intero ammontare dei fondi amministrati (patrimonio + depositi) nella fissazione del fido-limite sembra pertanto rispondere ad un più saggio criterio tecnico e tenere in maggior conto le effettive condizioni in cui si svolge l'attività bancaria.

GIUSEPPE MENGHINI